

Via fax: 02.67074664

Spett.le  
F.I.Bi.S.  
Sede Nazionale  
Milano

Via fax: 011.9574805

Spett.le  
F.I.Bi.S. Piemonte  
Torino


Alba, 18 marzo 2013

**Oggetto: Provvedimento**

Trasmetto in allegato provvedimento relativo al tesserato RIVOIRA  
Secondino.

Cordialmente.

All.: *quanto in testo*

G.U.S.R.  
Aw. Mariagrazia GALLIANO  


F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Fatto

Il giorno 27 gennaio 2013, in Rivoli (TO), durante la disputa del Torneo "Winner" presso il C.S.B omonimo, precisamente durante l'incontro di semifinale tra il sig. Secondino RIVOIRA – tessera n. FB38A981 – del CSB "Club del Biliardo" e Roberto ANTONIETTI tessera n. FB42A384 – del CSB "Golden River", il Direttore di Gara, sig. ATZENI Francesco, riferisce essersi verificato quanto in appresso.

Nel corso della menzionata gara secondo quanto refertato dal sig. ATZENI – l'arbitro LISSO Michele, a seguito di un fallo del giocatore ANTONIETTI, dava billia libera al sig. RIVOIRA che, tuttavia, spingeva la billia con la mano. Al verificarsi di ciò, l'arbitro invertiva dando billia libera al sig. ANTONIETTI.

L'arbitro chiedeva l'intervento del Direttore di gara che, stante la precisa previsione del regolamento di gioco, ne convalidava l'operato.

Al termine della gara, vinta dal sig. ANTONIETTI, il RIVOIRA inveiva contro l'arbitro, contro l'avversario e contro il Direttore di Gara.

In particolare, il RIVOIRA apostrofava l'avversario accusandolo di non essere sportivo, accusava l'arbitro di essere un incapace e tirava in malo modo la propria tessera al Direttore di Gara mentre costui lo invitava a mantenere un atteggiamento rispettoso dei Regolamenti.

Il sig. ATZENI, in particolare, diceva al RIVOIRA che l'arbitro aveva semplicemente rispettato il regolamento, ma quest'ultimo rispondeva affermando: "i regolamenti non valgono nulla" e "sono fatti da persone che non capiscono niente".

Il sig. RIVOIRA minacciava il Direttore di Gara dicendogli di "non farlo arrabbiare" e si allontanava dalla sala imprecando.

\*



Il tesserato RIVOIRA, agendo come riportato nel referto di gara, ha posto in essere una condotta gravemente lesiva dei suoi obblighi di tesserato.

Non sono ammissibili, per questa Federazione, comportamenti quali quelli riferiti da parte dei suoi tesserati che, secondo quanto previsto dall'**art. 1 del Regolamento di Giustizia** devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

L'atteggiamento posto in essere dal RIVOIRA è segno di mancanza di rispetto nei confronti dei propri avversari, dell'arbitro, del Direttore di Gara e, in ultimo, della Federazione.

#### P.Q.M

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 9, 17, 23 e 25 del Regolamento di Giustizia Federale ed art. 11 del Regolamento Organico FIBIS;

il Giudice Unico Sportivo Regionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire:

a) condanna Secondino RIVOIRA tessera n. FB38A981 - al pagamento della somma di € 350,00 a titolo di ammenda e da versarsi direttamente alla F.I.Bi.S. Piemonte per avere offeso verbalmente il proprio avversario (ANTONIFETTI Roberto), l'arbitro dell'incontro (LISCO Michele) ed il Direttore di Gara (ATZEN Francesco) alla conclusione dell'incontro tenutosi il giorno 27 gennaio 2013 presso il C.S.B. "Winner" in Rivoli.

b) sospende Secondino RIVOIRA – tessera n. FB38A981 - dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di giorni 30 (trenta);

c) avverte Secondino RIVOIRA - tessera n. FB38A981 - che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un ulteriore periodo di giorni 20 (venti).



\*

Si comunica che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale le summenzionate sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive dopo la notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Si avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale l'atto di impugnazione si propone con atto scritto alla competente commissione di giustizia e disciplina.

Si invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato Secondino RIVOIRA – tessera n. FB38A981 - nonché alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 18 marzo 2013

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Mariagrazia Galliano

